

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	13
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	18
AFFARI SOCIALI (XII)	»	32
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	34

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00034 Mariastella Bianchi sulla sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia, audizione di rappresentanti Assomineraria	3
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze. Atto n. 68 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	12

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 febbraio 2014.

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00034 Mariastella Bianchi sulla sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia, audizione di rappresentanti Assomineraria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze.

Atto n. 68.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono in distribuzione due tabelle del ministero dello sviluppo e del ministero dell'ambiente corredate da una nota (*vedi allegato 1*) che chiariscono i termini in cui la modifica della normativa sul controllo degli incidenti rilevanti impatterà sugli impianti con giacenze di olio combustibile.

Davide CRIPPA (M5S), constatata l'assenza del rappresentante del Governo, ri-

tiene non si possa procedere all'espressione del parere sull'atto in esame nella seduta odierna. Sottolinea altresì la necessità di approfondire i dati contenuti nella documentazione fornita dal ministero dell'ambiente e dal ministero dello sviluppo di cui solo oggi è venuto a conoscenza.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il sottosegretario Cirillo ha assicurato la sua presenza alla seduta odierna. Invita quindi i relatori a formulare la proposta di parere.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, intervenendo anche a nome del collega Senaldi, relatore per la X Commissione, ricorda che le Commissioni nelle precedenti sedute avevano chiesto al Governo di fornire i dati relativi agli stabilimenti industriali che, per effetto della modifica introdotta dallo schema di decreto in esame, sarebbero risultati esentati dall'assolvimento di taluni compiti amministrativi posti in capo ai gestori degli impianti dalla cosiddetta normativa Seveso.

Al riguardo, fa presente che le note ricevute dai ministeri dello sviluppo economico e del ministero dell'ambiente, e oggi messe in distribuzione, consentono di avere un quadro abbastanza esaustivo (sia in termini di numero che in termini di localizzazione) degli impianti interessati dagli effetti della modifica normativa in questione. Segnala, peraltro, che i dati forniti dal ministero dell'ambiente confermano quanto da lui già fatto presente nella precedente seduta, vale a dire che molti degli impianti coinvolti saranno esentati solo da alcuni degli obblighi previsti dalla normativa Seveso, fermo restando, anche per questi impianti, il permanere di tutti gli altri adempimenti connessi alla sicurezza e alla tutela della salute e dell'ambiente.

Ritiene, pertanto, che la richiesta formulata dalle Commissioni al Governo possa ritenersi senz'altro esaudita con la trasmissione dei dati oggi messi a disposizione di tutti i colleghi e che tali dati siano redatti in modo da consentire a tutti

i deputati di apprezzarne, anche ad una prima lettura, il significato e la portata.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 2*).

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce la richiesta di disporre di maggior tempo per analizzare i dati forniti nella tabella oggi in distribuzione.

Angelo SENALDI (PD), *relatore per la X Commissione*, ritiene che i dati recati dalla tabella siano stati sufficientemente illustrati dal relatore Carrescia il quale ha anche chiarito tutti i profili problematici emersi dalla documentazione consegnata dal Governo nelle precedenti sedute.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, nell'associarsi a quanto appena detto dal collega Senaldi, ribadisce che, a suo avviso, i dati trasmessi dai ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente consentono senz'altro a tutti i colleghi di formarsi un giudizio appropriato sugli effetti della modifica normativa introdotta dallo schema di decreto in esame.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che il provvedimento in esame sia stato adeguatamente approfondito e che si possa procedere all'espressione del parere.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO, sottolineata l'opportunità che si proceda all'espressione del parere da parte delle Commissioni, rileva che la tabella distribuita ha carattere ricognitivo dei siti interessati dalla modifica della normativa introdotta dal provvedimento di recepimento della direttiva 2012/18/UE.

Enrico BORGHI (PD) intervenendo a nome del gruppo del Partito Democratico, esprime la convinzione che, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo e dai relatori, sia senz'altro

possibile concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento in titolo. In tal senso, chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di porre in votazione, senza ulteriori rinvii, la proposta di parere formulata dai relatori. Conclude, quindi, preannunciando il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla pro-

posta di parere favorevole formulata dai relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze (Atto n. 68).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

In relazione all'agenda delle Commissioni, ed a quanto riportato nel resoconto della seduta del 30 gennaio 2014, si allega la tabella riepilogativa dello status degli stabilimenti ad oggi soggetti alla Direttiva Seveso II (D.Lgs. 334/99) con l'indicazione dei possibili effetti dell'entrata in vigore della modifica dei limiti di assoggettabilità dell'Olio Combustibile Denso (OCD) – tabella ed informazioni a suo tempo fornite alla dott.ssa Tagliente della Segreteria dell'On. Cirillo.

L'esame delle informazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico (alcuni degli stabilimenti censiti non sono ad oggi soggetti alla direttiva Seveso II), ed analisi più approfondite dei dati in possesso della DVA (il maggior tempo a disposizione ha consentito analisi puntuali di maggior dettaglio sui singoli stabilimenti) ha portato a « pulire » l'elenco degli stabilimenti/depositi (sulla base del quale sono stati elaborati i dati aggregati forniti alla Commissione in occasione della seduta del 30 gennaio 2014), censendone 80, che possono essere suddivisi in 4 diverse categorie in relazione agli effetti che la modifica normativa potrà avere su di essi (ovviamente tali effetti sono ad oggi stimati ipotizzando che i gestori degli stabilimenti/depositi non modifichino le proprie scelte imprenditoriali rispetto a quelle ad oggi adottate¹). Le quattro categorie sono così definite:

A. Stabilimenti/depositi oggi soggetti alla normativa sui pericoli di incidenti rilevanti che per effetto delle modifica

normativa « usciranno » dal campo di applicazione della stessa (n. 8 pari al 10 per cento);

B. Stabilimenti/depositi oggi soggetti alla normativa sui pericoli di incidenti rilevanti (articolo 6, 7 ed 8) che per effetto delle modifica normativa non saranno più soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 334/99, permarrà però l'obbligo, di cui agli artt. 6 e 7, di predisposizione ed attuazione del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del relativo « Sistema di Gestione della Sicurezza » (n. 14 pari al 18 per cento);

C. Stabilimenti/depositi per i quali la modifica normativa non avrà alcun effetto, in relazione alla presenza di altre sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie limite (n. 22 pari al 28 per cento);

D. Stabilimenti/depositi per i quali la modifica normativa non avrà alcun effetto, in relazione ai quantitativi di OCD presente (n. 36 pari al 45 per cento).

¹ Si forniscono nel seguito alcuni elementi relativi alla verifica di assoggettabilità alla normativa sul controllo dei rischi di incidenti rilevanti alla luce della quale risulta di difficile definizione l'esatto impatto della modifica normativa preventivamente alla sua entrata in vigore.

L'assoggettabilità alla norma dipende da tutte le « sostanze pericolose » presenti nello stabilimento/deposito (la maggior parte degli impianti individuati non detengono esclusivamente OCD – si pensi ad

esempio alle Raffinerie), ed dai loro quantitativi sia singoli che sommati, secondo uno specifico algoritmo individuato dalla norma;

I quantitativi effettivi delle singole sostanze, o famiglie di sostanze, in un dato momento dipendono da scelte imprenditoriali, anche variabili nel tempo, di volta in volta comunicate alle Autorità Competenti;

I dati oggi in possesso del Ministero derivano da « autodenunce » (notifiche ex articolo 6 del D.Lgs. 334/991 che in alcuni casi riflettono il solo possesso

potenziale, non è quindi possibile prevedere la scelta imprenditoriale delle ditte a seguito della modifica normativa;

L'impatto effettivo della modifica sarà quantificabile solamente a seguito della comunicazione che i singoli gestori saranno tenuti per legge a presentare qualora la modifica normativa vari i loro obblighi in materia di controllo dei rischi di incidente rilevante (sia che si tratti di declassamenti o di fuoriuscite dal campo di applicazione).

REGIONE	CODICE MATM	RAZIONE SOCIALE	ATTIVITA'	LOCALITA'	COMUNE	PROVINCIA	ASSOGGETTABILITA'	QUANTITA' OCD NOTIFICATA (t)	NOTE
LAZIO	NU028	PETROLI EUEL SPA	Deposito di oli minerali		Roma	Roma	8	8.17,74	A - esce
LIGURIA	NU260	EUROPAN SRL	Deposito di oli minerali		Genova	Genova	8	647,00	A - esce
LOMBARDIA	ND181	GARBINI PETROLI SRL	Deposito di oli minerali		Sanmarate	Varese	8	94,00	A - esce
PIEMONTE	NA296	G2 AMBIENTE SRL	Impianti di trattamento/Recupero		Dusino San Michele	Asti	8	294,00	A - esce
PIEMONTE	NA297	AR.IT.CO SRL	Deposito di oli minerali		Trofarello	Torino	8	650,00	A - esce
SARDEGNA	NU053	SOBIETA SARDA BENTONITE SRL	Altro	Ciras - Zona Industriale Z.I. PREDDA MEDDA	Santa Giusta	Oristano	8	110,00	A - esce
SARDEGNA	NU040	TESTONI SRL	Deposito di oli minerali		Sassari	Sassari	8	171,02	A - esce
VENEZIA	NF215	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica	Torrevaldaliga Nord	Venezia	Venezia	8	1.350,00	A - esce
LAZIO	NN097	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica		Roma	Roma	8	20.187,00	B - si declassa ad art 6
LAZIO	NN098	BLACK SERVICE SRL	Deposito di oli minerali		Pomezia	Roma	8	2.800,00	B - si declassa ad art 6
LIGURIA	NU055	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica		Genova	Genova	8	8.722,00	B - si declassa ad art 6
LIGURIA	ND042	GETOIL SRL	Deposito di oli minerali		Genova	Genova	8	6.722,00	B - si declassa ad art 6
LOMBARDIA	ND215	NELSA SRL	Deposito di oli minerali		Catania Giaccone	Como	8	7.686,30	B - si declassa ad art 6
PIEMONTE	NA239	NUOVA LIBARNA SRL	Deposito di oli minerali		Lurate Caccibio	Como	8	6.241,50	B - si declassa ad art 6
PIEMONTE	NA248	ALPHA TRADING SPA	Deposito di oli minerali		Alessandria	Alessandria	8	2.690,00	B - si declassa ad art 6
PIEMONTE	NA233	BASILE PETROLI SPA	Deposito di oli minerali		Arquata Scrivia	Alessandria	8	21.000,00	B - si declassa ad art 6
PUGLIA	NR061	SYNDIAL ATTIVITA' DIVERSIFICATE SPA	Deposito di oli minerali		Carbonara Scrivia	Alessandria	8	3.000,00	B - si declassa ad art 6
SARDEGNA	NU004	Consejo Industriale Provinciale di Nuoro	Stabilimento chimico o petrolchimico		Taranto	Taranto	8	1.823,00	B - si declassa ad art 6
SARDEGNA	NU007	Ottana Energia	Stabilimento chimico o petrolchimico	ZI	Assismini	Cagliari	8	7.840,00	B - si declassa ad art 6
SARDEGNA	NU115	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica	ZONA INDUSTRIALE Ottana	Ottana	Nuoro	8	23.993,00	B - si declassa ad art 6
TOSCANA	NU074	EDISON SPA	Centrale termoelettrica		Augusta	Nuoro	8	24.050,00	B - si declassa ad art 6
CAMPANIA	NU057	GAFFOIL S.N.C. DI FERRARA ASSIUNTA &C.	Deposito di oli minerali		Plombino	Siracusa	8	6.600,00	B - si declassa ad art 6
EMILIA ROMAGNA	NH083	SCAT PUNTI VENDITA SPA	Deposito di oli minerali		Curti	Caserta	6	194,00	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
LIGURIA	NU025	PETROLIG SRL	Deposito di oli minerali	Catara Cancio	Genova	Reggio nell'Emilia	8	32,50	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
LOMBARDIA	ND165	SARPOM SRL	Deposito di oli minerali		Arluno	Milano	8	19.408,00	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
LOMBARDIA	ND134	MAXCOM PETROLI SPA	Deposito di oli minerali		Cassina de Pecchi	Milano	8		C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
LOMBARDIA	DD130	CAMBREX PROFARMACO MILANO SRL	Stabilimento chimico o petrolchimico		Paullio	Milano	8		C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
LOMBARDIA	ND225	O8 QUASER SPA	Deposito di oli minerali		Pregnana Milanese	Milano	6	94,00	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
LOMBARDIA	ND013	ARKEMA SRL	Stabilimento chimico o petrolchimico		Rho	Milano	8	130,00	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
LOMBARDIA	ND011	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Raffinazione petrolio		Sanmarcato de Burgondi	Pavia	8		C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
LOMBARDIA	ND248	VAMP-GAS SRL	Deposito di gas liquefatti		Villa di Tirano	Sondrio	6	165,00	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
LOMBARDIA	DD158	SIR INDUSTRIALE SPA	Stabilimento chimico o petrolchimico		Castelseprio	Varese	6		C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
PIEMONTE	DA007	ARPA INDUSTRIALE SPA	Stabilimento chimico o petrolchimico		Bra	Cuneo	6	10,00	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
PIEMONTE	NA001	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Deposito di oli minerali	CASME	Voigliano	Tojino	8	4.320,00	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
SARDEGNA	DV003	ALCOA TRASFORMAZIONI SRL	Acciaierie e impianti metallurgici	(zona Industriale P. vesme)	Pontoscuso	Carbonia-figuras	8	645,00	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
SARDEGNA	NU033	PORTOVESME SRL	Acciaierie e impianti metallurgici		Portoscuso	Carbonia-figuras	8	4.233,00	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose

REGIONE	CODICE MATIM	RAZIONE SOCIALE	ATTIVITA'	LOCALITA'	COMUNE	PROVINCIA	ASSOGGETTABILITA'	QUANTITA' (CCD NOTIFICATA (t))	NOTE
SARDEGNA	NV046	OTTANA POLIMERI SRL	Stabilimento chimico o petrolchimico	ZONA INDUSTRIALE	Ottana	Nuoro	8	30,00	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
SARDEGNA	NV058	VI PETROLIFERA SPA	Deposito di oli minerali		Santa Giusta	Oristano	8	10.599,00	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
SARDEGNA	NV045	E.ON PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica		Porto Torres	Sassari	8		C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
SICILIA	NU067	ISAB ENERGY SERVICES SRL	Centrale termoelettrica	Complessi IGCC-SDA	Priolo Gargallo	Siracusa	8	5.764,00	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
SICILIA	NU051	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica		Priolo Gargallo	Siracusa	8		C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
TOSCANA	NI045	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica		Piombino	Livorno	8		C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
VENETO	NF060	PETROVEN SRL	Deposito di oli minerali	Porto Marghera	Venezia	Venezia	8		C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
CALABRIA	NT024	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica		Rossano	Cosenza	8	315.756,00	C - nessun effetto della modifica per la presenza di altre sostanze pericolose
EMILIA ROMAGNA	NH183	ENEL PRODUZIONE SPA	Deposito di oli minerali	deposito combustibili ravenna IICO	Ravenna	Ravenna	8	179.980,00	D - nessun effetto
FRIULI VENEZIA GIULIA	NG027	DEPOSITI COSTIERI TRIESTE SPA	Deposito di oli minerali		Trieste	Trieste	8	40.712,00	D - nessun effetto
LAZIO	DN014	SO.DIE.CO SRL	Deposito di oli minerali		Civitanavecchia	Roma	8	30.674,00	D - nessun effetto
LAZIO	NN010	RAFFINERIA DI ROMA SPA	Deposito di oli minerali	PANTANO DI GRANO	Roma	Roma	8	261.036,00	D - nessun effetto
LAZIO	NN041	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica	PIAN DEI GANGANI - Centrale Alessandro Volta	Viterbo	Viterbo	8	301.840,00	D - nessun effetto
LIGURIA	NC008	IFLOM SPA	Raffinazione petrolio		Bussalè	Genova	8	59.225,00	D - nessun effetto
LIGURIA	NC011	IFLOM SPA	Deposito di oli minerali	GENOVA FEGINO	Genova	Genova	8	30.300,00	D - nessun effetto
LIGURIA	NC082	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Deposito di oli minerali	Porto	Genova	Genova	8	36.084,00	D - nessun effetto
LIGURIA	DC012	DEPOSITO DI ARCOLA SRL	Deposito di oli minerali		Arcola	La Spezia	8	39.235,00	D - nessun effetto
LIGURIA	NC033	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica		La Spezia	La Spezia	8	144.450,00	D - nessun effetto
LIGURIA	NC054	TIRRENO POWER SPA	Centrale termoelettrica	QuilianoVado Ligure	Quiliano	Savona	8	91.391,00	D - nessun effetto
LOMBARDIA	ND006	IES - ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA	Raffinazione petrolio	Frasino	Mantova	Mantova	8	86.320,00	D - nessun effetto
LOMBARDIA	ND399	EDIPOWER SPA	Centrale termoelettrica	Mogli di Sermide	Sermide	Mantova	8	297.600,00	D - nessun effetto
LOMBARDIA	ND401	IREN ENERGIA S.P.A.	Centrale termoelettrica		Milano	Milano	8	374.300,00	D - nessun effetto
MARCHE	NM002	API - RAFFINERIA DI ANCONA SPA	Raffinazione petrolio		Falconara Marittima	Ancona	8	156.500,00	D - nessun effetto
PIEMONTE	NA012	SAROM SRL	Raffinazione petrolio	SAN MARTINO DI TRECATE	Trecate	Novara	8	560.000,00	D - nessun effetto
PUGLIA	NR055	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica	Centrale Federico II - Brindisi Sud	Brindisi	Brindisi	8	297.920,00	D - nessun effetto
PUGLIA	NR063	EDIPOWER SPA	Centrale termoelettrica		Brindisi	Brindisi	8	100.000,00	D - nessun effetto
PUGLIA	NR004	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Raffinazione petrolio		Teramo	Teramo	8	650.112,00	D - nessun effetto
SARDEGNA	NV012	SARLUX SCL Raffineria di Sarroch	Raffinazione petrolio		Sarroch	Cagliari	8	769.000,00	D - nessun effetto
SARDEGNA	NV047	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica	PORTOVESME - centrale termoelettrica di Portoscuso	Portoscuso	Carbonia-iglesias	8	49.196,00	D - nessun effetto
SARDEGNA	NV060	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica	Centrale Termoelettrica di Sulcis - Grazia Daledda	Portoscuso	Carbonia-iglesias	8	50.310,00	D - nessun effetto
SARDEGNA	NV005	VERSALIS Spa	Stabilimento chimico o petrolchimico	Zona Industriale La Marinella	Porto Torres	Sassari	8	98.493,00	D - nessun effetto
SICILIA	NU113	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica		Porto Empedocle	Agrigento	8	27.792,00	D - nessun effetto
SICILIA	NU015	RAFFINERIA DI GELA SPA	Raffinazione petrolio	PIANA DEL SIGNORE	Gela	Giulianasseta	8	129.340,00	D - nessun effetto
SICILIA	NU114	EDIPOWER SPA	Centrale termoelettrica	Contrada Acchi Marina	San Filippo del Mela	Messina	8	350.266,00	D - nessun effetto
SICILIA	NU044	MAXCOM PETROLI SPA	Deposito di oli minerali		Siracusa	Siracusa	8	31.200,00	D - nessun effetto
SICILIA	NU010	ESSO ITALIANA SRL RAFFINERIA DI AUGUSTA	Raffinazione petrolio		Augusta	Siracusa	8	633.683,00	D - nessun effetto
SICILIA	NU011	ISAB SRL	Raffinazione petrolio	IMPIANTI SUD	Priolo Gargallo	Siracusa	8	331.650,00	D - nessun effetto
SICILIA	NU014	ISAB SRL	Raffinazione petrolio	IMPIANTI NORD	Priolo Gargallo	Siracusa	8	223.888,50	D - nessun effetto
TOSCANA	NI002	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Raffinazione petrolio	STAGNO	Collesalvati	Livorno	8	390.000,00	D - nessun effetto
TOSCANA	DI008	COSTIERI D'ALESSIO SPA	Deposito di oli minerali		Livorno	Livorno	8	54.668,00	D - nessun effetto
TOSCANA	NI075	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica		Livorno	Livorno	8	55.076,00	D - nessun effetto
VENETO	NF056	ENEL PRODUZIONE SPA	Centrale termoelettrica		Porto Tolle	Rovigo	8	645.580,00	D - nessun effetto
VENETO	NF004	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Raffinazione petrolio	PORTO MARGHERA	Venezia	Venezia	8	168.500,00	D - nessun effetto

SETTORE PETROLIFERO DEPOSITI CON GIACENZE INFERIORI ALLE 25.000 tonnellate di Olio Combustibile - DATI DEL 1° dicembre 2013

Regione	Città	Nome Deposito	Olio combustibile BTZ	Olio combustibile ATZ	Olio combustibile Totale
Abruzzo	VASTO	EDISON		858	858
Campania	NAPOLI	Q8 QUASER SRL	2.255		2.255
Campania	CASALNUOVO	RAMOIL	318		318
Campania	POZZUOLI	ALBA DE BIASE & C. SAS	43		43
Emilia Romagna	RAVENNA	ENEL PRODUZIONE	5.905		5.905
Emilia Romagna	RAVENNA	PETRA		4.487	4.487
Emilia Romagna	REGGIO EMILIA	SCAT PUNTI VENDITA	31		31
Friuli Venezia Giulia	TRIESTE	DEPOSITI COSTIERI TRIESTE	876	18.071	18.947
Friuli Venezia Giulia	VISCO	SHELL ITALIA S.P.A.	42	157	199
Friuli Venezia Giulia	CAPRIVA DEL FRIULI	VALTER DEL DO'	19		19
Lazio	CIVITAVECCHIA	SODECO	12.707	7.358	20.065
Lazio	CIVITAVECCHIA	ENEL PRODUZIONE	6.974		6.974
Lazio	CIVITAVECCHIA	TIRRENO POWER	1.373		1.373
Lazio	ROMA	PETROL FUEL	403		403
Lazio	POMEZIA	BLACK SERVICE S.R.L.	283		283
Liguria	GENOVA CALATA CANZIO	PETROLIG SRL	4.078	17.701	21.779
Liguria	BUSALLA	IPLM	19.042		19.042
Liguria	VADO LIGURE	TIRRENO POWER	18.284		18.284
Liguria	ARCOLA	DEPOSITO DI ARCOLA S.R.L.	462	10.196	10.658
Liguria	GENOVA	GETOIL	4.877	2.017	6.894
Liguria	GENOVA	ENEL PRODUZIONE	2.216		2.216
Liguria	GENOVA FEGINO	IPLM	464		464
Lombardia	CASSINA DE' PECCHI	MAXCOM PETROLI	10.057	4.172	14.229
Lombardia	ARLUNO	SARPOM	4.894		4.894
Lombardia	MANTOVA	IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI	1.530		1.530
Lombardia	SERMIDE	EDIPOWER	316		316
Lombardia	CREMONA	TAMOIL ITALIA	262		262
Lombardia	PREGNANA MILANESE	Q8 QUASAR	47		47

Lombardia	BAGNOLO CREMASCO	PANTA DISTRIBUZIONE SPA	23	23
Lombardia	CORNAREDO	B.P. ITALIA	20	20
Marche	PESARO	FOX PETROLI	6.357	6.357
Piemonte	ARQUATA SCRIVIA	NUOVA LIBARNA	3.728	3.728
Piemonte	VALMADONNA	GETOIL	1.081	1.084
Piemonte	CARBONARA SCRIVIA	ALPHA TRADING	979	1.049
Puglia	BRINDISI	EDIPOWER	12.251	12.251
Puglia	TARANTO	BASILE PETROLI	698	817
Sardegna	PORTOSCUSO	ENEL PRODUZIONE		19.224
Sardegna	P.TO TORRES	ENI S.P.A.	2.806	2.806
Sardegna	SARROCH	ENI S.P.A.	2.284	2.284
Sardegna	SANTA GIUSTA	IVI PETROLIFERA	1.188	1.188
Sardegna	ASSEMINI	ENI S.P.A.	645	645
Sardegna	AUGUSTA	MAXCOM PETROLI	7.136	12.992
Sicilia	GELA	ENI S.P.A.	2.933	8.444
Sicilia	PORTO EMPEDOCLE	ENEL PRODUZIONE	5.283	5.283
Sicilia	AUGUSTA	ENEL PRODUZIONE	4.534	4.534
Sicilia	PRIOLO	ENEL PRODUZIONE	3.949	3.949
Sicilia	SIRACUSA	EDISON		1.134
Toscana	LIVORNO	ENEL PRODUZIONE	19.208	19.208
Toscana	LIVORNO	COSTIERI D'ALESSIO		8.823
Veneto	VENEZIA	PETROVEN	1.389	8.430
Veneto	MARGHERA	SAN MARCO PETROLI		6.063
Veneto	MARGHERA	DECAL		1.106
Veneto	VENEZIA	ENEL PRODUZIONE	113	113
Veneto	PIEVE DI SOLIGO	GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI	97	97
Veneto	PORTO TOLLE	ENEL PRODUZIONE	3	3
Totale complessivo			174.463	295.819
				121.356

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze (Atto n. 68).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze (atto n. 68);

sottolineata l'esigenza di un sollecito recepimento della direttiva europea n. 18 del 2012, il cui termine è scaduto il 14 febbraio 2014, anche al fine di evitare di incorrere nell'apertura della conseguente procedura di infrazione comunitaria;

preso atto positivamente dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine agli impianti che, in conformità di quanto previsto dalla citata direttiva europea e per effetto della modifica normativa introdotta dal provvedimento di recepimento in esame, cessano di essere assoggettati ad alcuni degli obblighi amministrativi previsti dal decreto legislativo n. 334 del 1999,

fermo restando il permanere di tutti gli altri adempimenti connessi alla sicurezza e alla tutela della salute e dell'ambiente;

sottolineata l'urgenza che il Governo provveda, ormai a 15 anni dall'approvazione del decreto legislativo n. 334 del 1999 e in applicazione del principio generale « *chi inquina paga* » (secondo il quale i costi necessari per prevenire, ridurre o rimuovere le cause d'inquinamento sono da attribuire direttamente in capo ai soggetti responsabili dell'inquinamento o del rischio dello stesso), all'emanazione del decreto ministeriale, previsto dall'articolo 29 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999, per la definizione, in modo uniforme e omogeneo su tutto il territorio nazionale, delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed a i controlli previsti in materia di prevenzione e controllo dei pericoli derivanti dai cosiddetti *incidenti rilevanti*,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	13
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	13
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Atto n. 69 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Andrea Romano, che ringrazia per il lavoro svolto, e che entra a farne parte l'onorevole Andrea Mazziotti Di Celso, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Atto n. 53.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2014.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso della precedente seduta, fa presente che la partecipazione al Forum previsto dall'articolo 13 della direttiva sulle emissioni industriali (la cosiddetta direttiva IED) comporta un impegno sostanzialmente analogo a quello sostenuto

dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino dall'anno 2000 per garantire il contributo alle attività di programmazione della redazione dei documenti di riferimento BREF attuata su iniziativa della Commissione UE in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE. Osserva che esso, in pratica, si sostanzia nell'organizzazione con frequenza media annuale di riunioni istituzionali per definire la posizione italiana sugli argomenti posti all'ordine del giorno e poi nella partecipazione di un funzionario dello stesso Ministero o dell'ISPRA alle riunioni in sede comunitaria, con spese di viaggio a carico della Commissione UE.

Rileva altresì che la partecipazione al Comitato previsto dall'articolo 75 della direttiva IED è un impegno sostanzialmente nuovo, che si sostanzia nella organizzazione con frequenza media annuale di riunioni istituzionali per definire la posizione italiana sugli argomenti posti all'ordine del giorno e poi nella partecipazione di un funzionario dello stesso Ministero o dell'ISPRA alle riunioni in sede comunitaria, con spese di viaggio a carico della Commissione UE. Evidenzia che i relativi oneri sono pertanto assorbiti da quelli generali del personale e di missione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con riguardo alla rimodulazione delle sanzioni applicabili agli impianti soggetti agli obblighi IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*), rileva come al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non risulta che esse abbiano finora comportato, dall'entrata in vigore del primo decreto di recepimento della direttiva 96/61/CE ad oggi, effetti sulla finanza pubblica. In particolare, comunica che il Ministero dell'ambiente non ha notizia di procedimenti penali o amministrativi avviati in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999, dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 59 del 2005 o dell'articolo 29-*quattordices* del decreto legislativo n.152 del

2006, che abbiano finora portato all'applicazione di ammende o di sanzioni amministrative pecuniarie.

Riguardo alle richieste assicurazioni circa la idoneità del vigente regime tariffario a garantire copertura integrale delle spese relative a istruttorie e controlli, anche sotto il profilo di allineamento temporale tra spese ed introiti, rappresenta quanto segue.

Con riferimento alle tariffe istruttorie, precisa che, stante l'attuale regime dei compensi istruttori, per gli impianti statali è possibile garantire che le spese relative alle istruttorie non possono eccedere gli introiti tariffari. Peraltro, osserva come il fisiologico disallineamento tra tempi di acquisizione delle tariffe istruttorie, tempi di spesa – i compensi sono infatti erogati a procedimento concluso, ovvero tipicamente da 6 a 24 mesi dopo l'acquisizione a bilancio delle tariffe – e tempi nei quali le somme sono disponibili ai centri di spesa, tempi che vanno da pochi mesi a 6 anni, può rendere problematico rispettare i vincoli posti dalle norme di bilancio. Segnala che tale problema potrà essere risolto con il collegato ambientale, che riforma struttura e funzionamento dell'organismo incaricato delle istruttorie. Riguardo all'adeguatezza delle tariffe rispetto alle attività necessarie a condurre soddisfacentemente le istruttorie, anche in considerazione dei nuovi profili istruttori da considerare, avverte che la questione dovrà essere approfondita nell'ambito del previsto decreto attuativo di revisione delle tariffe stesse.

Con riferimento, invece, alle tariffe dei controlli, fa presente che già oggi non si ha evidenza circa il fatto che i soggetti incaricati dei controlli (ISPRA ed ARPA) stiano svolgendo le attività previste nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) avvalendosi delle sole risorse tariffarie. Tale verifica è, infatti, resa estremamente difficoltosa dal fatto che le tariffe dei controlli, versate dai gestori in anticipo, sono rese disponibili a tali soggetti con ritardi, determinati dai tempi tecnici necessari ad effettuare le operazioni contabili da parte del Ministero dell'economia e

delle finanze e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che in alcuni casi possono essere di anni, rendendo pertanto necessario da parte di tali soggetti reperire in altro modo risorse per anticipare le spese. Segnala che ciò, se da un punto di vista di bilancio finale e complessivo della finanza pubblica potrebbe non essere una criticità, in quanto le risorse a suo tempo ritenute sufficienti sono comunque acquisite per tempo dalla finanza pubblica, d'altra parte comporta un distorto utilizzo di risorse istituzionali del sistema agenziale, ovvero il rischio di non poter garantire nei tempi fissati dalla direttiva IED attività di controllo obbligatorie ai sensi del disposto comunitario, con conseguente rischio di esporre l'Italia a procedure di infrazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (atto n. 53);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

alle spese connesse alla partecipazione di rappresentanti italiani agli organi previsti dal presente schema di decreto potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

la rimodulazione delle sanzioni pecuniarie previste per l'esercizio non autorizzato di attività produttive comportanti lo scarico di sostanze pericolose o la gestione di rifiuti pericolosi, di cui all'articolo 7, comma 13, non determinerà effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto tali sanzioni, non essendo mai state applicate, non sono scontate nei tendenziali;

sono state rilevate criticità, anche a legislazione vigente, per l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo;

rilevata pertanto l'opportunità di:

riformulare, in conformità alla prassi vigente, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 4, riferita ai componenti del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di riduzione e prevenzione integrale dell'inquinamento;

precisare all'articolo 9, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, che il decreto interministeriale debba non solo provvedere alla determinazione delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli, ma anche stabilire le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle predette tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 7, comma 4, capoverso 29-quinquies, sostituire le parole da: non è dovuto fino alla fine del comma, con le seguenti: non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

all'articolo 9, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Atto n. 69.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2014.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine a talune questioni specificamente evidenziate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente preliminarmente che, come stabilito dalla clausola di invarianza della spesa, di cui all'articolo 41, comma 1, dall'attuazione del provvedimento all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività dallo stesso attribuite alle pubbliche amministrazioni sono sostanzialmente quelle già previste dalla normativa vigente e, pertanto, le amministrazioni pubbliche competenti provvederanno agli adempimenti loro attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, dello schema di decreto.

Con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, rileva che le attività di incentivazione attivabili da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 5, ai fini della promozione delle attività di razionalizzazione produttiva delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della gestione dei relativi rifiuti sono meramente future e potenziali e, comunque, qualora previste, saranno coerenti con le risorse disponibili.

Rileva, altresì, che i centri di raccolta comunali nei quali sono conferiti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici, ai sensi dell'articolo 12,

comma 1, lettera a), coincidono con quelli che i comuni sono obbligati a predisporre nell'ambito del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e, pertanto, le attività da essi svolte non comportano nuove spese.

Aggiunge che tale sistema era peraltro già previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2005 e che, in ogni caso, l'accordo di programma di cui all'articolo 16, comma 5, disciplina le modalità e gli oneri per l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali e dunque non si prevede per legge che gli stessi debbano ricadere sui comuni.

Fa altresì presente che gli oneri derivanti dallo svolgimento della visita preventiva, delle ispezioni e dei controlli, nonché gli oneri derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali, di cui agli articoli 20, commi 3 e 4, 29, comma 1, 31, 33, 35 e 36, sono posti a carico dei soggetti destinatari delle prestazioni e dei controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali, di cui all'articolo 41, comma 3. Segnala inoltre che, per quanto riguarda il funzionamento del centro di coordinamento, compresi i costi derivanti dalla partecipazione di due componenti pubblici, si tratta di un soggetto che opera con autonomia di bilancio e con costi a carico dei produttori.

Rileva inoltre che l'attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi e la predisposizione di una relazione annuale da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, poste in capo all'ISPRA ai sensi dell'articolo 31, comma 1, non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto erano già attribuite all'ISPRA a legislazione vigente.

Segnala che il Comitato di vigilanza e controllo, di cui all'articolo 35, è già stato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avverte, infine, che agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 29, comma 1, 35 e 36, che attualmente non sono

coperti dalla tariffa, si provvederà con un decreto in via di approvazione volto a disciplinare, tra gli altri aspetti, anche quello della copertura integrale di tali costi, garantendo l'allineamento temporale fra gli introiti tariffari e le spese.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (atto n. 69);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le attività di incentivazione attivabili da parte del Ministero dell'ambiente, di cui all'articolo 5, ai fini della promozione delle attività di razionalizzazione produttiva delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della gestione dei relativi rifiuti sono meramente future e potenziali e, comunque, qualora previste, saranno coerenti con le risorse disponibili;

i centri di raccolta comunali nei quali sono conferiti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), coincidono con quelli che i comuni sono obbligati a predisporre nell'ambito del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e, pertanto, le attività da essi svolte non comportano nuove spese;

gli oneri derivanti dallo svolgimento della visita preventiva, delle ispezioni e dei controlli, nonché agli oneri derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali, di cui agli articoli 20, commi 3 e 4, 29, comma 1, 31, 33,

35 e 36, sono posti a carico dei soggetti destinatari delle prestazioni e dei controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali, di cui all'articolo 41, comma 3;

l'attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi e la predisposizione di una relazione annuale da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, poste in capo all'ISPRA ai sensi dell'articolo 31, comma 1, non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto erano già attribuite all'ISPRA a legislazione vigente;

il Comitato di vigilanza e controllo, di cui all'articolo 35, è già stato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 29, comma 1, 35 e 36, che attualmente non sono coperti dalla tariffa, si provvederà con un decreto in via di approvazione volto a disciplinare, tra gli altri aspetti, anche quello della copertura integrale di tali costi, garantendo l'allineamento temporale fra gli introiti tariffari e le spese,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo. ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53. (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni)	18
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	20
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle) ...	24
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	27

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Atto n. 53.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 19 febbraio.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole

con condizioni e con osservazioni, che illustra nei suoi punti principali (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra la proposta di parere alternativa presentata dal proprio gruppo (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, chiede al relatore di valutare l'opportunità di apportare una piccola modifica al quinto capoverso delle premesse della proposta di parere formulata dal relatore, allo scopo di rafforzare il giudizio sull'urgenza di procedere all'istituzione, per via legislativa, di un moderno sistema nazionale delle agenzie ambientali e sull'altrettanto netta esigenza di dotare tale sistema di risorse certe ed adeguate all'obiettivo strategico di assicurare omogeneità e efficacia su tutto il territorio nazionale alle attività conoscitive e ai controlli in materia ambientale.

Alessandro BRATTI (PD), in accoglimento della richiesta avanzata dal presidente della Commissione e dei rilievi a lui pervenuti per le vie brevi dal gruppo SEL, riformula la propria proposta di parere

favorevole con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario di Stato Marco Flavio CIRILLO esprime parere favorevole sulla proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, come riformulata dal relatore, esprimendo l'auspicio che la Commissione possa procedere alla sua votazione nella seduta odierna, attesa l'urgenza del Governo di provvedere all'emanazione definitiva del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà alla vota-

zione sulla proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, come riformulata dal relatore. Avverte altresì che, ove tale proposta venisse approvata, risulterebbe preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, come riformulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa del gruppo M5S.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) Atto n. 53.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Atto n. 53);

rilevato che è mantenuta nel codice dell'ambiente la disposizione sulla validità temporale dell'AIA pur a fronte dell'inserimento della previsione, all'articolo 29-*octies*, come modificato dall'articolo 7, dell'obbligo di riesame dell'autorizzazione entro quattro anni dall'adozione delle BAT Conclusions, rischiando così di produrre una revisione continua della stessa autorizzazione con conseguenze gravose sia relativamente ai piani industriali delle aziende sia relativamente alle attività amministrative delle autorità competenti;

considerato che all'articolo 29-*quotordecies*, come modificato dall'articolo 7, in alcuni punti, non si riscontra una correlazione tra la sanzione prevista e l'effettiva e comprovata responsabilità dell'operatore industriale;

sottolineata l'urgenza dell'istituzione di un sistema nazionale delle agenzie ambientali al fine di assicurare omogeneità e efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria;

rilevata la necessità di definire a livello europeo un sistema di controllo e di vigilanza ambientale, in modo da garantire

un'omogeneità tra i vari Paesi dell'Unione europea nell'espletamento delle funzioni di monitoraggio della qualità dell'ambiente;

constatata l'urgenza di procedere all'aggiornamento del decreto in data 24 aprile 2008, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli ambientali prescritti in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

considerato che andrebbe attentamente valutata l'opportunità di adottare misure e strumenti i quali, intervenendo in modo sinergico nei vari comparti che producono emissioni inquinanti, rendano possibile addivenire ad un incisivo miglioramento degli standard di qualità dell'aria, nonché al superamento della procedura d'infrazione, consentendo al tempo stesso di procedere progressivamente alla fissazione di valori limiti di emissione per gli impianti industriali che tengano conto anche delle esigenze di competitività delle industrie nazionali rispetto a quelle europee ed extra europee;

richiamata l'esigenza di un'attenta verifica della sussistenza del nesso causale tra l'effettiva responsabilità dell'operatore industriale nel superamento dei valori limite di qualità dell'aria, particolarmente significativo in specifiche aree del Paese, e l'entità delle sanzioni previste in caso di

superamento dei valori limite di emissione degli impianti industriali;

considerato che il termine comunitario per manifestare, da parte di gestori di grandi impianti di combustione, l'intenzione di aderire alla deroga prevista in caso di cessazione dell'attività entro l'anno 2023 è già scaduto e che pertanto non appare opportuno ridefinirlo nel recepimento oltre gli stretti tempi tecnici necessari;

ritenuto che andrebbe valutata l'opportunità di uniformare i valori di ossigeno di riferimento per i motori a gas sopra e sotto i 50 MW termici;

valutata l'opportunità di una definizione univoca di biomassa nell'ordinamento italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 29-*bis*, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), sia soppresso il riferimento al comma 10 dell'articolo 29-*sexies*, in quanto inesistente;

2) al comma 4-*bis* dell'articolo 29-*sexies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera *d*), sia soppresso il riferimento alla lettera 1-*sexies* del comma 1 dell'articolo 5, in quanto inesistente;

3) al comma 6-*bis* dell'articolo 29-*sexies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera *e*), si preveda che sono escluse dai controlli ivi previsti le aziende che non sono assoggettate all'obbligo della relazione di riferimento richiamata al comma 9-*quinquies* introdotto alla lettera *f*) del comma 5 dell'articolo 7;

4) al comma 9-*bis* dell'articolo 29-*sexies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera *f*), sia soppresso il riferimento all'allegato XIII, in quanto inesistente;

5) al comma 9-*quinquies*, lettera *a*), dell'articolo 29-*sexies*, come introdotto dal-

l'articolo 7, comma 5, lettera *f*), sia soppresso il riferimento alla lettera *z*) del comma 1 dell'articolo 5, in quanto inesistente;

6) al comma 11-*bis* dell'articolo 29-*decies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 9, lettera *d*), si sostituisca la parola « statali » con la parola « ambientali »;

7) al comma 11-*ter* dell'articolo 29-*decies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 9, lettera *d*), si riveda il riferimento al « comma 12 lettera *d*) », in quanto inesistente;

8) al comma 2 dell'articolo 29-*undecies*, introdotto dal comma 10 dell'articolo 7, ai sensi del quale la mancata adozione delle misure complementari appropriate da parte del gestore è sanzionata ai sensi dell'articolo 318-*quater*, si modifichi il riferimento a tale articolo 318-*quater*, che non risulta allo stato vigente né viene inserito dallo schema;

9) sia riformulato il comma 1-*bis* dell'articolo 29-*duodecies*, come introdotto dal comma 11 dell'articolo 7, in quanto fa riferimento al comma 10 dell'articolo 29-*sexies*, che non risulta vigente né inserito dallo schema in esame;

10) al comma 11 dell'articolo 29-*quattuordecies*, come modificato dall'articolo 7, comma 13, si modifichi il riferimento alla legge 24 novembre 1981, n. 989 con quello alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

11) all'articolo 11, comma 5, si verifichi la correttezza del riferimento al comma 3 dell'articolo 29-*quattuordecies* ivi richiamato;

12) la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 237-*sexies*, come introdotta dal comma 1 dell'articolo 15, sia sostituita dalla seguente: « e) periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione o di misurazione, le emissioni in atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori, limite previsti »;

13) all'articolo 237-*sexies* (Contenuto dell'autorizzazione) del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dall'articolo 15, si preveda che l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento deve in ogni caso indicare eventualmente anche l'informazione sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti e che il carico termico nominale, oggetto della medesima autorizzazione, deve essere il carico termico nominale autorizzato dell'impianto;

14) all'articolo 261-*bis*, comma 11, come introdotto dall'articolo 16, si verifichi la correttezza dei riferimenti ai commi 2 e 3 dell'articolo 237-*quinquies*;

15) alla lettera *aa*) del comma 1 dell'articolo 268, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera *f*), si verifichi la correttezza del riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera *r-ter*;

16) all'articolo 273, comma 4, come introdotto dall'articolo 22, comma 1, la lettera *a*) sia sostituita dalla seguente: « o) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente entro il 30 aprile 2014, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 »;

17) al comma 5 dell'articolo 275, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera *c*), si verifichi la correttezza del comma 2 dell'articolo 275 comma 2;

18) si verifichi la correttezza della novella di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *i*), considerato che il comma 19 dell'articolo 275, oggetto di modifica, risulta soppresso;

19) all'allegato I al Titolo III-Bis alla Parte Quarta, come introdotto dal comma

5 dell'articolo 27, le parole: « C. Valutazione delle emissioni in atmosfera » siano sostituite dalle seguenti: « C. Valutazione dell'osservanza dei valori limite di emissione in atmosfera »;

20) all'allegato I al Titolo III-Bis alla Parte Quarta, come introdotto dal comma 5 dell'articolo 27, al paragrafo C, punto 1, la lettera *e*) sia sostituita dalla seguente: « e) almeno il 95 per cento di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino »;

21) verifichi il Governo l'effettiva applicabilità del criterio di verifica del limite semiorario di CO₂ di cui all'allegato 1, paragrafo C) al titolo III-*bis* della parte IV;

22) verifichi il Governo l'effettiva coerenza dell'allegato I, paragrafo C), punto *d*) al titolo III-*bis* della parte IV;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'effettiva opportunità di mantenere la previsione circa la validità temporale dell'Aia stante l'inserimento all'articolo 29-*octies*, come modificato dall'articolo 7, dell'obbligo di riesame dell'autorizzazione entro quattro anni dall'adozione delle BAT Conclusions;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 29-*quattordices*, come modificato dall'articolo 7, che, in alcuni punti, non risulta correlato all'effettiva responsabilità dell'operatore industriale;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un coordinamento della disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale con il procedimento previsto per le industrie a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo n. 334 del 99 e con le disposizioni sulla valutazioni di vulnerabilità territoriale e ambientale come previste al decreto ministeriale 9 maggio 2001;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere forme e strumenti di semplificazione procedimentale per l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati di tutti gli enti coinvolti, necessari per realizzare le opere edilizie previste dall'autorizzazione integrata ambientale;

e) si valuti l'opportunità di modificare il comma 6 dell'articolo 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo 7, al fine di verificare se fare riferimento ai termini di sedici anni e dodici anni relativamente al raddoppio dei termini per il rinnovo dell'AIA degli impianti di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 nei casi in cui gli impianti siano registrati ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 (EMAS) o certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001, in considerazione dei termini di otto e sei anni già previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 del citato articolo 29-*octies*;

f) al comma 9-*septies* dell'articolo 29-*sexies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera f), si valuti l'opportunità di prevedere l'obbligo di emanazione di uno o più decreti ministeriali per la definizione dei criteri da seguire per la prestazione delle garanzie finanziarie e di indicare un termine temporale per l'adozione dei decreti medesimi, in considerazione dell'importanza di disporre di tali criteri per determinare l'importo delle garanzie finanziarie che devono essere previste nell'AIA;

g) valuti il Governo l'opportunità di modificare il punto 3.5 dell'allegato VIII alla parte li, come novellato dall'articolo 26, nei seguenti termini "3.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produ-

zione di oltre 75 Mg al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di carica per forno superiore a 300 Kg/ m³", dove per capacità di forno deve intendersi il volume interno totale massimo del forno, dato dal prodotto di larghezza massima per altezza massima per lunghezza massima del forno, e per densità di carica per forno in rapporto tra la massima massa di materiale ceramico contenuta nel forno, espressa in Kg di prodotto netto da cuocere, e la capacità di forno, espressa in m³;

h) valuti il Governo la coerenza con il dettato europeo delle prescrizioni di cui agli allegati I e II al titolo III-*bis* alla parte IV, come modificati dall'articolo 27 relativamente al limite di emissione per l'ammoniaca (NH₃) che sembrerebbe, qualora fosse mantenuto, avere forti ripercussioni su tutte le cementerie presenti in Italia;

i) valuti il Governo l'effettiva corrispondenza con l'articolo 40 della Direttiva, della disposizione di cui al punto 3.4 dell'allegato II, parte I, alla parte V, come modificato dall'articolo 28, che non sembra contemplare l'esclusione, di cui al dettato europeo, della deroga al regime meno stringente delle emissioni di 502 in caso di cessione a terzi dell'energia;

l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, per i gasdotti, per le sole turbine a gas nuove, comprese le CCGT alimentate a gas naturale e utilizzate per trasmissioni meccaniche, il valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/Nm³, al posto dei 30 mg/Nm³ proposti, in analogia alla deroga già prevista nel provvedimento per le turbine esistenti, trattandosi di limite compatibile con la direttiva che permetterebbe il mantenimento del corretto funzionamento delle centrali, sia per il trasporto sia per lo stoccaggio del gas naturale, a tutela del corretto bilanciamento e della sicurezza del sistema di trasporto nazionale del gas.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto n. 53, recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali,

premessi che:

lo schema di decreto n. 53, trasmesso al Parlamento per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti il 3 dicembre 2013, è finalizzato al recepimento della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, che raccoglie in un unico testo ben sette direttive comunitarie in materia di emissioni;

i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva sono indicati dall'articolo 3 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013). In particolare il provvedimento attuativo deve prevedere il riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e controlli, la previsione di requisiti autorizzativi, la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, interventi sul sistema di controllo e sanzionatorio. Per le finalità del combinato disposto della direttiva e dei principi di recepimento, lo schema di decreto modifica in modo sostanziale parti importanti del testo unico ambientale e per questo merita una particolare attenzione. Non va dimenticato che in tema di emissioni inquinanti l'Italia è stata sottoposta ad una procedura di infrazione (la Commissione europea, in data 26 settembre 2013, ha emesso un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato

dell'Unione Europea), mentre la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza per la mancata adozione delle misure necessarie per garantire il controllo del corretto funzionamento degli impianti esistenti (direttiva IPPC, trasfusa nella direttiva di cui in oggetto);

lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 75/2010 contiene aspetti migliorativi della normativa ambientale e della politica produttiva, la Commissione Europea dovrà fra l'altro adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE relativamente alla fissazione della data a decorrere da cui devono essere effettuate le misurazioni continue delle emissioni di metalli pesanti, diossine, furani nell'atmosfera e all'adeguamento di alcune parti degli allegati V, VI e VII al progresso scientifico e tecnico. In particolare sono stati stabiliti limiti emissivi per diossine e TCDD totali di 0,1 ng/nm³, parametro che si avvicina ai limiti considerati tollerabili dall'OMS per la tutela della salute umana, e risulta essere di 4 volte più restrittivo rispetto alla legge regionale italiana più severa (quella della regione Puglia);

il primo argomento che affronta lo schema di decreto è la revisione del quadro normativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale. Il tema era stato introdotto nel sistema giuridico comunitario con la direttiva 96/61/CE – denominata direttiva IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control – che negli anni ha subito modifiche ed integrazioni fino alla direttiva 2010/75/UE;

lo schema di decreto legislativo in questione si adatta alla rapidità dell'evoluzione delle BAT e delle conoscenze scientifiche in merito agli effetti dell'inquinamento sulla salute con conseguente necessario aggiornamento normativo proporzionato nei tempi e nei contenuti e parallelo aggiornamento delle AIA, per adeguarsi alla possibile e sostenibile riduzione delle emissioni;

si concorda con le sanzioni e la sospensione dell'autorizzazione per il mancato rispetto delle tempistiche di presentazione di documentazione autorizzativa e di rinnovo AIA, e l'eventuale variazione della frequenza della richiesta di rinnovo in caso di aggiornamenti importanti delle specifiche tecnologie, così come con le sanzioni e arresto in caso di superamento di valori limiti di emissione in zone in cui per gli inquinanti interessati nell'anno sono stati riscontrati superamenti nei valori soglia di qualità dell'aria;

si rammenta che i decessi stimati dalla Commissione Europea per i superamenti delle polveri sottili sono circa 300.000 all'anno in Europa, con un danno economico legato alla morbilità e mortalità stimabile in oltre 200 miliardi di euro;

il provvedimento reca alcune modifiche alla parte definitoria (articolo 5 del TUA), introducendo, tra l'altro, il termine « installazione », termine che ricomprenderebbe sia la parola « impianto » che la sua attuale definizione giuridica. Non è chiarissima la ratio dell'intervento;

è utile e adeguata la frequenza e modalità di controllo per le acque sotterranee e per il suolo;

viene riformulato l'articolo 6 del Codice con l'obiettivo di stabilire che il rilascio dell'AIA per gli impianti di smaltimento o di recupero rifiuti assoggettati ad AIA sostituisce l'autorizzazione unica prevista dall'articolo 208 del Codice. La competenza in materia di AIA viene attribuita unicamente al Ministero dell'ambiente, mentre viene rafforzato il principio

per l'assoggettamento all'AIA (gli effetti negativi sull'ambiente possono essere anche potenziali);

l'articolo 15 dello schema di decreto introduce un nuovo titolo, III-*bis*, al Codice dell'ambiente, in materia di impianti di incenerimento e di coincenerimento, trasfondendo nel testo Unico ambientale il decreto legislativo n. 133 del 2005, attuativo della direttiva 2000/176/CE, « aggiornato » alla direttiva 2010/75/UE; il nuovo articolato introdotto disciplina anche il controllo delle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento e dello scarico delle acque reflue (articoli 237-*duodecies* e 237-*terdecies*);

il provvedimento prevede una revisione del sistema sanzionatorio e della destinazione delle risorse derivanti dalla sua applicazione;

lo schema di decreto interviene, infine, sulle norme in materia di emissioni in atmosfera di impianti ed attività, la cui disciplina è regolata dalla parte quinta del Testo Unico Ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) fra i rilievi migliorativi della direttiva si segnala che all'articolo 12, comma 1, lettera *f*, dovrebbe essere inserita la necessità di identificare le emissioni in termini di concentrazione e di flusso, in modo da migliorare la contezza delle emissioni totali, e dovrebbe essere prevista la valutazione delle immissioni, cioè del livello di inquinanti a livello dei recettori;

b) all'articolo 25, comma 4, periodo secondo, della direttiva andrebbe stabilito che i procedimenti di ricorso amministrativo, che non possono essere eccessivamente onerosi a differenza di quanto avviene attualmente, hanno un costo ridotto in caso di ampia partecipazione al ricorso e conseguente interesse diffuso a maggiori chiarimenti in merito all'autorizzazione,

stabilendo per esempio una riduzione del 10 per cento dei costi fissi se sottoscritto da più di 10 persone e del 20 per cento se sottoscritto da più di 20 persone;

c) l'articolo 7 del provvedimento reca una corposa serie di modifiche al Codice dell'ambiente (articoli da 29-*bis* a 29-*quattordices*) riguardanti la disciplina dell'Autorizzazione Integrita Ambientale. Il rinnovato quadro normativo presenta alcuni elementi di perplessità:

sembra che ci sia un'incongruenza tra il comma 4-*ter* del provvedimento che prevede che l'autorità competente non possa fissare limiti di emissione più rigorosi, mentre la direttiva 2010/75/UE, all'articolo 14, consente alle autorità competenti la fissazione di condizioni di autorizzazioni più rigidi di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili;

l'articolo 29-*ter* dello schema di decreto non ricalca in modo coerente il contenuto del paragrafo 2 dell'articolo 22 della direttiva, che stabilisce un maggior dettaglio nella predisposizione della relazione prevista nei casi in cui l'attività produttiva comporti la produzione di sostanze pericolose;

appare insufficiente la documentazione consultabile sul sito internet in merito alla procedura per il rilascio dell'AIA, infatti, secondo lo schema di decreto, detta documentazione è obbligatoria solo per il contenuto della decisione;

la modifica recata all'articolo 29-*quater* consente il rilascio dell'AIA in assenza dei necessari requisiti – ma con la fissazione di una data entro la quale attuare le prescrizioni – aggirando sostanzialmente il principio fissato dalla direttiva, secondo cui nessuna installazione, nessun impianto di combustione, nessuno impianto di incenerimento o di coincenerimento rifiuti possa operare in assenza della necessaria autorizzazione;

per quanto concerne i commi 9-*quinquies*, 9-*sexies*, 9-*septies*, introdotti dallo schema di decreto all'articolo 29-*sexies* del TUA in materia di disciplina

della chiusura del sito dell'installazione, appare opportuna una loro riscrittura che tenga conto di alcune norme di dettaglio previste dall'articolo 22 della direttiva e non recepite e della presenza di un riferimento normativo errato – articolo 5, comma 1, lettera z) – del quale il Governo dovrebbe chiarire il senso;

un ulteriore rinvio apparentemente errato è quello recato al comma 2 dell'articolo 29-*undecies* del TUA, introdotto dallo schema di decreto, è quello all'articolo 318-*quater*, inesistente nel Codice dell'ambiente;

analogo rilievo va fatto in merito all'articolo 29-*duodecies*, il cui comma 1-*bis*, introdotto dallo schema di decreto, fa riferimento al comma 10 dell'articolo 29-*sexies* (che consta di nove commi);

andrebbe rivista la graduazione del sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle prescrizioni AIA (commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29-*quattordices*), che deve mantenere una piena efficacia dissuasiva;

la disciplina transitoria dell'articolo 35 del TUA, come modificata dallo schema di decreto, non appare sufficientemente chiara e preoccupa un quadro normativo incerto in cui, come noto, è facile che vengano aggirate le prescrizioni in materia ambientale;

d) appare discutibile il comma 4 inserito all'articolo 273 del Codice dell'ambiente, che prevede la possibilità di consentire agli impianti esistenti di non rispettare i limiti di emissione fino al 31 dicembre 2023, al verificarsi di determinate condizioni;

e) una corretta attuazione della direttiva sulle emissioni dovrebbe tenere conto dell'esigenza di assegnare al sistema agenziale la funzione di controllo in modo da rispettare le specifiche competenze degli organismi interessati al fine di ottimizzare strumenti e risorse; in quest'ottica appare opportuna la tempestiva riorganizzazione del sistema delle agenzie, così come previsto dalle proposte di legge all'esame della commissione ambiente.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento) Atto n. 53**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Atto n. 53);

rilevato che è mantenuta nel codice dell'ambiente la disposizione sulla validità temporale dell'AIA pur a fronte dell'inserimento della previsione, all'articolo 29 *octies*, come modificato dall'articolo 7, dell'obbligo di riesame dell'autorizzazione entro quattro anni dall'adozione delle BAT Conclusions, rischiando così di produrre una revisione continua della stessa autorizzazione con conseguenze gravose sia relativamente ai piani industriali delle aziende sia relativamente alle attività amministrative delle autorità competenti;

considerato che all'articolo 29-*quattordices*, come modificato dall'articolo 7, in alcuni punti, non si riscontra una correlazione tra la sanzione prevista e l'effettiva e comprovata responsabilità dell'operatore industriale;

sottolineata l'assoluta urgenza dell'istituzione di un sistema nazionale delle agenzie ambientali dotato di risorse adeguate e certe al fine di assicurare omogeneità e efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria;

rilevata la necessità di definire a livello europeo un sistema di controllo e di

vigilanza ambientale, in modo da garantire un'omogeneità tra i vari Paesi dell'Unione europea nell'espletamento delle funzioni di monitoraggio della qualità dell'ambiente;

constatata l'urgenza di procedere all'aggiornamento del decreto in data 24 aprile 2008, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli ambientali prescritti in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

considerato che andrebbe attentamente valutata l'opportunità di adottare misure e strumenti i quali, intervenendo in modo sinergico nei vari comparti che producono emissioni inquinanti, rendano possibile addivenire ad un incisivo miglioramento degli standard di qualità dell'aria, nonché al superamento della procedura d'infrazione, consentendo al tempo stesso di procedere progressivamente alla fissazione di valori limiti di emissione per gli impianti industriali che tengano conto anche delle esigenze di competitività delle industrie nazionali rispetto a quelle europee ed extra europee;

richiamata l'esigenza di un'attenta verifica della sussistenza del nesso causale tra l'effettiva responsabilità dell'operatore industriale nel superamento dei valori limite di qualità dell'aria, particolarmente significativo in specifiche aree del Paese, e l'entità delle sanzioni previste in caso di

superamento dei valori limite di emissione degli impianti industriali;

considerato che il termine comunitario per manifestare, da parte di gestori di grandi impianti di combustione, l'intenzione di aderire alla deroga prevista in caso di cessazione dell'attività entro l'anno 2023 è già scaduto e che pertanto non appare opportuno ridefinirlo nel recepimento oltre gli stretti tempi tecnici necessari;

ritenuto che andrebbe valutata l'opportunità di uniformare i valori di ossigeno di riferimento per i motori a gas sopra e sotto i 50 MW termici;

valutata l'opportunità di una definizione univoca di biomassa nell'ordinamento italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 29-*bis*, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), sia soppresso il riferimento al comma 10 dell'articolo 29-*sexies*, in quanto inesistente;

2) al comma 4 *bis* dell'articolo 29-*sexies*, comma introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera *d*), sia soppresso il riferimento alla lettera 1-*sexies* del comma 1 dell'articolo 5, in quanto inesistente;

3) al comma 6-*bis* dell'articolo 29-*sexies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera *e*), si preveda che sono escluse dai controlli ivi previsti le aziende che non sono assoggettate all'obbligo della relazione di riferimento richiamata al comma 9 *quinquies* introdotto alla lettera *f*) del comma 5 dell'articolo 7;

4) al comma 9-*bis* dell'articolo 29-*sexies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera *f*), sia soppresso il riferimento all'allegato XIII, in quanto inesistente;

5) al comma 9 *quinquies*, lettera *a*), dell'articolo 29-*sexies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera *f*), sia soppresso il riferimento alla lettera *z*) del comma 1 dell'articolo 5, in quanto inesistente;

6) al comma 11-*bis* dell'articolo 29-*decies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 9, lettera *d*), si sostituisca la parola « statali » con la parola « ambientali »;

7) al comma 11-*ter* dell'articolo 29-*decies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 9, lettera *d*), si riveda il riferimento al « comma 12 lettera *d*) », in quanto inesistente;

8) al comma 2 dell'articolo 29-*undecies*, introdotto dal comma 10 dell'articolo 7, ai sensi del quale la mancata adozione delle misure complementari appropriate da parte del gestore è sanzionata ai sensi dell'articolo 318-*quater*, si modifichi il riferimento a tale articolo 318-*quater*, che non risulta allo stato vigente né viene inserito dallo schema;

9) sia riformulato il comma 1-*bis* dell'articolo 29-*duodecies*, come introdotto dal comma 11 dell'articolo 7, in quanto fa riferimento al comma 10 dell'articolo 29-*sexies*, che non risulta vigente né inserito dallo schema in esame;

10) al comma 11 dell'articolo 29-*quattuordecies*, come modificato dall'articolo 7, comma 13, si modifichi il riferimento alla legge 24 novembre 1981, n. 989 con quello alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

11) all'articolo 11, comma 5, si verifichi la correttezza del riferimento al comma 3 dell'articolo 29 *quattuordecies* ivi richiamato;

12) la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 237-*sexies*, come introdotta dal comma 1 dell'articolo 15, sia sostituita dalla seguente: « *e*) periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione o di

misurazione, le emissioni in atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori, limite previsti »;

13) all'articolo 237-*sexies* (Contenuto dell'autorizzazione) del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dall'articolo 15, si preveda che l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento deve in ogni caso indicare eventualmente anche l'informazione sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti e che il carico termico nominale, oggetto della medesima autorizzazione, deve essere il carico termico nominale autorizzato dell'impianto;

14) all'articolo 261-*bis*, comma 11, come introdotto dall'articolo 16, si verifichi la correttezza dei riferimenti ai commi 2 e 3 dell'articolo 237-*quinquies*;

15) alla lettera *aa*) del comma 1 dell'articolo 268, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera *f*), si verifichi la correttezza del riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera *r-ter*;

16) all'articolo 273, comma 4, come introdotto dall'articolo 22, comma 1, la lettera *a*) sia sostituita dalla seguente: « *a*) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente entro il 30 aprile 2014, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 »;

17) al comma 5 dell'articolo 275, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera *c*), si verifichi la correttezza del comma 2 dell'articolo 275 comma 2;

18) si verifichi la correttezza della novella di cui all'articolo 24, comma 1,

lettera *i*), considerato che il comma 19 dell'articolo 275, oggetto di modifica, risulta soppresso;

19) all'allegato I al Titolo III – *Bis* alla Parte Quarta, come introdotto dal comma 5 dell'articolo 27, le parole: « C. Valutazione delle emissioni in atmosfera » siano sostituite dalle seguenti: « C. Valutazione dell'osservanza dei valori limite di emissione in atmosfera »;

20) all'allegato I al Titolo III-Bis alla Parte Quarta, come introdotto dal comma 5 dell'articolo 27, al paragrafo C, punto 1, la lettera *e*) sia sostituita dalla seguente: « *e*) almeno il 95 per cento di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino »;

21) verifichi il Governo l'effettiva applicabilità del criterio di verifica del limite semiorario di CO₂ di cui all'allegato 1, paragrafo C) al titolo III-*bis* della parte IV;

22) verifichi il Governo l'effettiva coerenza dell'allegato I, paragrafo C), punto d) al titolo III-*bis* della parte IV;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'effettiva opportunità di mantenere la previsione circa la validità temporale dell'Aia stante l'inserimento all'articolo 29-*octies*, come modificato dall'articolo 7, dell'obbligo di riesame dell'autorizzazione entro quattro anni dall'adozione delle BAT Conclusions;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 29-*quattordices*, come modificato dall'articolo 7, che, in alcuni punti, non risulta correlato all'effettiva responsabilità dell'operatore industriale;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un coordinamento della disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale con il procedimento previsto per le industrie a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo n. 334 del 99 e

con le disposizioni sulla valutazioni di vulnerabilità territoriale e ambientale come previste al decreto ministeriale 9 maggio 2001;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere forme e strumenti di semplificazione procedimentale per l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati di tutti gli enti coinvolti, necessari per realizzare le opere edilizie previste dall'autorizzazione integrata ambientale;

e) si valuti l'opportunità di modificare il comma 6 dell'articolo 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera *b)* del comma 7 dell'articolo 7, al fine di verificare se fare riferimento ai termini di sedici anni e dodici anni relativamente al raddoppio dei termini per il rinnovo dell'AIA degli impianti di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 nei casi in cui gli impianti siano registrati ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 (EMAS) o certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001, in considerazione dei termini di otto e sei anni già previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 del citato articolo 29-*octies*;

f) al comma 9 *septies* dell'articolo 29-*sexies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera *f)*, si valuti l'opportunità di prevedere l'obbligo di emanazione di uno o più decreti ministeriali per la definizione dei criteri da seguire per la prestazione delle garanzie finanziarie e di indicare un termine temporale per l'adozione dei decreti medesimi, in considerazione dell'importanza di disporre di tali criteri per determinare l'importo delle garanzie finanziarie che devono essere previste nell'AIA;

g) valuti il Governo l'opportunità di modificare il punto 3.5 dell'allegato VIII alla parte II, come novellato dall'articolo 26, nei seguenti termini « 3.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produ-

zione di oltre 75 Mg al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di carica per forno superiore a 300 Kg/m³ », dove per capacità di forno deve intendersi il volume interno totale massimo del forno, dato dal prodotto di larghezza massima per altezza massima per lunghezza massima del forno, e per densità di carica per forno in rapporto tra la massima massa di materiale ceramico contenuta nel forno, espressa in Kg di prodotto netto da cuocere, e la capacità di forno, espressa in m³;

h) valuti il Governo la coerenza con il dettato europeo delle prescrizioni di cui agli allegati I e II al titolo III-*bis* alla parte IV, come modificati dall'articolo 27 relativamente al limite di emissione per l'ammoniaca (NH₃) che sembrerebbe, qualora fosse mantenuto, avere forti ripercussioni su tutte le cementerie presenti in Italia;

i) valuti il Governo l'effettiva corrispondenza con l'articolo 40 della Direttiva, della disposizione di cui al punto 3.4 dell'allegato II, parte I, alla parte V, come modificato dall'articolo 28, che non sembra contemplare l'esclusione, di cui al dettato europeo, della deroga al regime meno stringente delle emissioni di SO₂ in caso di cessione a terzi dell'energia;

l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, per i gasdotti, per le sole turbine a gas nuove, comprese le CCGT alimentate a gas naturale e utilizzate per trasmissioni meccaniche, il valore limite di emissione di NO_x pari a 50 mg/Nm³, al posto dei 30 mg/Nm³ proposti, in analogia alla deroga già prevista nel provvedimento per le turbine esistenti, trattandosi di limite compatibile con la direttiva che permetterebbe il mantenimento del corretto funzionamento delle centrali, sia per il trasporto sia per lo stoccaggio del gas naturale, a tutela del corretto bilanciamento e della sicurezza del sistema di trasporto nazionale del gas;

m) al comma 6-*ter* dell'articolo 29-*sexies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera *e)*, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « degli

effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate » con le seguenti « degli aspetti ambientali inerenti l'esercizio delle installazioni interessate »;

n) all'articolo 237-*bis*, comma 1, come introdotto dall'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 1 al fine di chiarire che le parole

« prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi » non comportino in alcun modo una deroga ai limiti alle emissioni previste;

o) all'articolo 237-*quater*, come introdotto dall'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il punto 4) della lettera *b*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei medici di medicina fiscale (ANMEFI), dell'Associazione nazionale medici INPS (ANMI-FeMEPA), del SINMEVICO-Sindacato medici visite di controllo, della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA), del Sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (SISMLA) e del Coordinamento medici legali aziende sanitarie (COMLAS) *(Svolgimento e conclusione)* 32

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 20 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei medici di medicina fiscale (ANMEFI), dell'Associazione nazionale medici INPS (ANMI-FeMEPA), del SINMEVICO-Sindacato medici visite di controllo, della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA), del Sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (SISMLA) e del Coordinamento medici legali aziende sanitarie (COMLAS).

(Svolgimento e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

La dottoressa Annalisa SETTE, *presidente dell'Associazione nazionale medici di medicina fiscale (ANMEFI)*, la dottoressa Giuseppina D'INTINO, *vice segretario nazionale dell'Associazione nazionale medici INPS (ANMI-Fe.M.E.PA.)*, il dottor Eduardo STORNAIUOLO, *segretario generale del SINMEVICO-Sindacato medici visite di controllo*, il professor Paolo ARBARELLO, *presidente della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA)*, il dottor Raffaele ZINNO, *segretario nazionale del Sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (SISMLA)*, il dottor Massimo MARTELLONI, *presidente nazionale del Coordinamento medici legali aziende sanitarie (COMLAS)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Donata LENZI (PD), Giulia GRILLO (M5S), Delia MURER (PD) e Pierpaolo VARGIU, *presidente*.

Intervengono, in replica, il dottor Eduardo STORNAIUOLO, segretario generale del SINMEVICO-Sindacato medici visite di controllo, la dottoressa Annalisa SETTE, presidente dell'Associazione nazionale medici di medicina fiscale (ANMEFI), il dottor Francesco AMMATURO, presidente dell'Associazione nazionale medici INPS (ANMI-Fe.M.E.PA.), il dottor Raffaele ZINNO, segretario nazionale del Sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (SISMLA), il professor Paolo ARBARELLO, presidente della Società italiana di medicina legale e delle assicura-

zioni (SIMLA) e la dottoressa Tiziana D'IGNAZI, tesoriere del SINMEVICO-Sindacato medici visite di controllo.

Pierpaolo VARGIU, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00034 Mariastella Bianchi sulla sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia, audizione di rappresentanti Assomineraria	3
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze. Atto n. 68 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	3
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)</i>	6
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	12

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	13
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	13
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Atto n. 69 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53. (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	18
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	20
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)</i> ...	24
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	27

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei medici di medicina fiscale (ANMEFI), dell'Associazione nazionale medici INPS (ANMI-FEMEPA), del SINMEVICO-Sindacato medici visite di controllo, della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA), del Sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (SISMLA) e del Coordinamento medici legali aziende sanitarie (COMLAS)
(Svolgimento e conclusione)

32

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



17SMC0001840